

**REPUBBLICA ITALIANA**

N. 1095 REG. DEC.

**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

N. 1158/04 REG. RIC.

**IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DELLA CALABRIA**

ANNO 2006

**SEDE DI CATANZARO SEZIONE SECONDA**

alla presenza dei Signori:

VITO CARELLA	Presidente
GIUSEPPE CHINE'	Giudice
CARLO DELL'OLIO	Giudice est.

ha pronunciato la seguente:

**SENTENZA**

sul ricorso n. **1158/2004** proposto da Emanuela FARRUGGIA, rappresentata e difesa dall'Avv. Giuseppe MASTRANGELO, ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell'Avv. Bernardo Bordino sito in Catanzaro al Corso Mazzini n. 90;

**contro**

il COMUNE DI COSENZA, in persona del Sindaco legale rappresentante *pro tempore*, rappresentato e difeso dall'Avv. Agostino ROSSELLI dell'Ufficio Legale dell'Ente, e domiciliato *ex lege* presso la Segreteria di questo Tribunale;

**e nei confronti**

- di Maria CERZOSO, rappresentata e difesa dagli Avv.ti Teresa POLITANO e Francesco PROVENZANO, e con essi elettivamente domiciliata presso lo studio dell'Avv. Maria Aiello sito in Catanzaro alla Via Sirleto n. 35;
- di Domenico PISANI, Rossella PACE, Giuseppina PONTARI e

Giovanna AITA, non costituiti nel presente giudizio;

**per l'annullamento**

- della determinazione del dirigente del Servizio Personale - Settore Organizzazione Interna e Servizi al Cittadino - del 20 maggio 2004, registrata il 9 giugno 2004 al n. 756 del Registro Generale, avente ad oggetto *“Concorso pubblico, per titoli ed esami, per il conferimento del posto di direttore del museo civico “dei Bretti” – presa d’atto verbali della commissione esaminatrice e nomina vincitore”*;
  - degli atti della commissione esaminatrice inerenti allo svolgimento delle operazioni concorsuali;
  - del bando del concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura del posto di direttore del museo civico “dei Bretti”, indetto con deliberazione della Giunta Municipale n. 8 del 31 gennaio 2002;
  - di tutti gli atti eventualmente connessi e/o presupposti e/o conseguenti;
- e sui motivi aggiunti proposti in corso di causa

**per l'annullamento**

della deliberazione della Giunta Municipale n. 423 del 31 luglio 2003, con la quale è stato nominato un membro aggregato della commissione esaminatrice, esperto in materie giuridiche.

VISTO il ricorso con i relativi allegati;

VISTO l'atto di costituzione in giudizio dell'Amministrazione resistente;

VISTA la comparsa di costituzione della controinteressata Maria Cerzoso;

VISTI i proposti motivi aggiunti con i relativi allegati;

VISTO l'atto di integrazione del contraddittorio;

VISTI i documenti e le memorie prodotti dalle parti a sostegno delle

rispettive difese;

VISTI gli atti tutti della causa;

RELATORE all'udienza pubblica del 10 febbraio 2006 il Dott. Carlo Dell'Olio;

UDITI altresì i difensori delle parti come da verbale di udienza;

RITENUTO in fatto e considerato in diritto quanto segue:

### **FATTO**

Con il ricorso in trattazione, la D.ssa Emanuela Farruggia espone di aver presentato domanda di partecipazione al concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un posto di direttore del museo civico "dei Bretti", indetto con delibera della Giunta Municipale di Cosenza n. 8 del 31 gennaio 2002, che ne approvava anche il relativo bando.

Con delibera di Giunta Municipale n. 393 del 1° ottobre 2002 era costituita la commissione esaminatrice nelle persone: della D.ssa Silvana Luppino, dirigente della Sovrintendenza Archeologica di Reggio Calabria, in qualità di presidente; del Dott. Paolo Carafa, docente dell'Università della Calabria, in qualità di esperto; della D.ssa Giovanna Capitelli, docente dell'Università della Calabria, in qualità di esperta. Con la medesima delibera, ai fini dell'accertamento nei candidati della conoscenza della lingua straniera e degli strumenti informatici, era disposta l'aggregazione in sede di colloquio di tre membri aggiunti, individuati in: Prof.ssa Anna De Marco, docente di lingua inglese e tedesca; Prof.ssa Chantal Chevallier Chambet, docente di lingua francese; Prof. Francesco Scarcello, docente di informatica.

Svoltesi le prove scritte ed essendo risultata idonea, la ricorrente sosteneva in data 4 maggio 2004 la prova orale insieme ad altri cinque concorrenti.

In tale occasione risultava presente in commissione anche l'Avv. Daniela Mascaro, in qualità di membro aggregato esperto in materie giuridiche, appositamente nominato con delibera di Giunta Municipale n. 423 del 31 luglio 2003.

L'*iter* concorsuale si concludeva con la determinazione del dirigente del Servizio Personale del 20 maggio 2004, registrata il 9 giugno 2004 al n. 756 del Registro Generale, nella quale si prendeva atto dei verbali della commissione esaminatrice e della relativa graduatoria finale, nominando vincitrice del concorso la prima classificata, nella persona della D.ssa Maria Cerzoso.

La ricorrente, classificatasi al quarto posto, impugna gli atti indicati in epigrafe, sostenendo di avere interesse concreto ed attuale all'annullamento dell'intera procedura concorsuale, al fine di ottenere "una nuova effettuazione (o valutazione) delle prove concorsuali ed eventualmente un integrale o parziale rinnovamento della procedura adottata."

Ritiene illegittimi gli atti gravati per i seguenti motivi:

1. violazione di legge; illegittimità del bando di concorso; in alternativa: illegittimità del procedimento concorsuale, violazione di legge; violazione degli artt. 3, 9 e 12 del D.P.R. 9 maggio 1994 n. 487; violazione del bando di concorso; eccesso di potere per contraddittorietà. Le prove concorsuali sarebbero state espletate, a differenza di quanto prescritto nel bando, su tematiche della "museologia archeologica ed antropologica", anziché su quelle afferenti alla museologia scientifico-naturalistica;
2. violazione di legge; incompetenza del presidente della commissione;

violazione dell'art. 107, comma 3 lett. a), del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267. La presidenza della commissione esaminatrice sarebbe stata illegittimamente affidata non ad un dirigente del Comune, ma ad un soggetto estraneo ad esso;

3. violazione di legge; violazione dell'art. 35, comma 3 lett. b), del D.Lgs. 30 marzo 2001 n. 165; violazione delle norme sulla cadenza temporale del procedimento; irritualità dell'apertura dei plichi contenenti le domande di partecipazione al concorso; eccesso di potere per disparità di trattamento. Il Servizio del Personale, procedendo alla preliminare apertura dei plichi contenenti le domande di partecipazione al concorso, avrebbe consentito alla commissione esaminatrice di venire a conoscenza dei titoli posseduti dai candidati prima dell'adozione dei relativi criteri di valutazione, in violazione del principio della *par condicio*; inoltre, la commissione esaminatrice avrebbe valutato i titoli in maniera manifestamente sproporzionata;
4. incompetenza; violazione di legge; violazione del bando di concorso; eccesso di potere per sviamento e travisamento. La commissione risulterebbe essere stata integrata, in sede di prova orale, da un esperto in materie giuridiche non richiesto né dal bando, né dal D.P.R. n. 487 del 1994 (che consente all'art. 9 l'individuazione di membri aggregati solo per la lingua straniera e per le *materie speciali*), la cui nomina, tra l'altro, non sarebbe stata supportata da alcun atto formale; inoltre, la commissione sarebbe stata formata da soggetti non esperti nelle materie oggetto di concorso, atteso che ciascun membro della medesima non era competente né in materie giuridiche, né in museologia scientifico-

naturalistica, ma esclusivamente nelle discipline archeologiche;

5. violazione di legge; violazione dell'art. 11 del D.P.R. 9 maggio 1994 n. 487; violazione dell'art. 35, comma 3 lett. b), del D.Lgs. 30 marzo 2001 n. 165; eccesso di potere per disparità di trattamento. I componenti della commissione esaminatrice non avrebbero sottoscritto l'apposita dichiarazione di non versare nelle situazioni di incompatibilità con i concorrenti ai sensi degli artt. 51 e 52 c.p.c.; il presidente della commissione, tra l'altro, risulterebbe aver intrattenuto con la vincitrice del concorso "rapporti di particolare conoscenza" originati da pregresse collaborazioni professionali;
6. violazione di legge; eccesso di potere. Le verbalizzazioni delle operazioni concorsuali sarebbero state effettuate in maniera irregolare quanto, almeno, alla sottoscrizione foglio per foglio da parte dei commissari ed alla contestualità con le sedute di correzione;
7. violazione di legge; violazione del bando di concorso; eccesso di potere. Emergerebbero altre illegittimità in relazione alla predisposizione delle tracce, alla scelta della busta, alla verifica dell'imbustamento degli elaborati nei plichi, nonché alle modalità di custodia di questi ultimi;
8. violazione di legge; violazione dell'art. 12, comma 1, del D.P.R. 9 maggio 1994 n. 487; violazione della Legge 7 agosto 1990 n. 241; eccesso di potere; difetto di motivazione. La commissione esaminatrice non avrebbe prefissato i criteri di valutazione delle prove concorsuali, non avrebbe verbalizzato i criteri di scelta delle tracce ed avrebbe espresso i voti sugli elaborati scritti con giudizi generici e

contraddittori;

9. incompetenza. Non sarebbe spettato al dirigente del Servizio Personale procedere, in occasione dell'espletamento della prova orale, alla sostituzione della docente di lingua francese Prof.ssa Chambet (membro aggregato della commissione dichiaratosi indisponibile), ma alla stessa Giunta Municipale che aveva provveduto alla sua nomina;
10. violazione di legge; violazione dell'art. 12 del D.P.R. 9 maggio 1994 n. 487; violazione del bando di gara; eccesso di potere per sviamento. Analogamente a quanto accaduto per le prove scritte, anche in sede di prova orale non sarebbero stati previamente individuati i criteri di valutazione della medesima, né sarebbero stati predisposti i quesiti da sottoporre ai candidati, né, infine, le domande formulate si sarebbero rilevate totalmente pertinenti con le materie di esame, in particolar modo con la museologia scientifico-naturalistica.

Il Comune di Cosenza si è costituito con apposita memoria, nella quale chiede che sia dichiarata l'inammissibilità per tardività della domanda di annullamento del bando di concorso e che, comunque, il gravame sia rigettato per infondatezza.

La ricorrente ha proposto motivi aggiunti avverso la delibera di Giunta Municipale n. 423 del 31 luglio 2003, di nomina dell'Avv. Daniela Mascaro quale membro aggregato della commissione esperto in materie giuridiche, lamentando violazione di legge, eccesso di potere per contraddittorietà e per travisamento dei presupposti di fatto, sotto il profilo che non potrebbe ritenersi corretto far rientrare le materie giuridiche tra le materie speciali di cui all'art. 9, comma 6, del D.P.R. n. 487 del 1994, per le quali è consentita

l'individuazione di un componente aggiuntivo della commissione.

Con gli stessi motivi aggiunti sono anche formulate varie censure nei confronti dell'operato della commissione in ordine alla valutazione della documentazione presentata dalla candidata vincitrice, dei requisiti posseduti dalla stessa, nonché dei titoli e dei curriculum professionali esibiti.

All'atto per motivi aggiunti è stata acclusa una memoria, nella quale parte ricorrente meglio illustra le proprie ragioni in merito ad alcuni punti del gravame.

La controinteressata D.ssa Maria Cerzoso si è successivamente costituita con comparsa, nella quale conclude per la declaratoria di improponibilità del ricorso per carenza di interesse ad agire *in toto* o, in subordine, limitatamente ai motivi (aggiunti) di impugnazione inerenti alla propria posizione di vincitrice del concorso. In via gradata, chiede che il gravame sia dichiarato improponibile per tardività o che sia respinto perché infondato in fatto ed in diritto.

Con ordinanza n. 61 del 10 ottobre 2005, questo Tribunale ordinava al ricorrente di provvedere all'integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti i soggetti collocati nella graduatoria finale di merito, in qualità di ulteriori controinteressati.

Parte ricorrente eseguiva il suddetto incumbente con apposito atto di integrazione debitamente notificato e depositato e, successivamente, depositava altra memoria esplicativa.

I controinteressati evocati in giudizio non si sono costituiti.

La causa è stata trattenuta in decisione all'udienza pubblica del 10 febbraio 2006.

## **DIRITTO**

Con il gravame originario la ricorrente, classificatasi al quarto posto della graduatoria finale di un concorso ad un posto di direttore di museo civico, mira ad infirmare, oltre al bando, l'intera procedura concorsuale al fine dichiarato di ottenere una riedizione del potere amministrativo e, quindi, la ripetizione del procedimento selettivo intrapreso.

Preliminarmente il Collegio deve esaminare le eccezioni di rito formulate dall'amministrazione resistente e dalla controinteressata D.ssa Cerzoso.

Quest'ultima sostiene che la ricorrente sarebbe priva di interesse ad agire, giacché "l'interesse "strumentale" (...) alla ripetizione della procedura non legittima la deduzione di vizi che in nessun modo abbiano leso la posizione del ricorrente, ossia che non presentino nessun nesso con l'esito sfavorevole della procedura". Aggiunge che il gravame sarebbe rivolto ad assicurare "una mera aspettativa di fatto", "posto che qualora venissero annullate le prove concorsuali, nessuna posizione giuridicamente tutelabile sussisterebbe; in particolare la Farruggia non vanterebbe alcun diritto ovvero interesse giuridicamente rilevante ad una nuova effettuazione delle prove concorsuali", anche in considerazione dei divieti di procedere a nuove assunzioni introdotti dalla legge finanziaria.

L'eccezione non merita accoglimento.

La giurisprudenza amministrativa ritiene, con orientamento ormai consolidato, che l'interesse ad agire deve possedere le caratteristiche della concretezza e dell'attualità e deve tradursi in un'utilità pratica che il ricorrente può ottenere con la pronuncia giurisdizionale. Tale utilità non deve necessariamente atteggiarsi come immediata utilità finale del

provvedimento richiesto, ben potendo consistere anche in una semplice utilità strumentale, quale il fatto che il rapporto controverso sia rimesso in discussione. Ne deriva che l'interesse ad agire sussiste non solo quando l'annullamento dell'atto lesivo sia di per sé idoneo a realizzare l'interesse diretto ed immediato del singolo, ma anche quando detto annullamento comporti per l'amministrazione l'obbligo di riesaminare la situazione e di adottare provvedimenti eventualmente idonei a garantire ad un determinato soggetto un risultato favorevole (cfr. Consiglio di Stato, Sez. IV, 27 ottobre 2005 n. 6047; Sez. V, 3 ottobre 2005 n. 5267; Sez. IV, 10 novembre 1999 n. 1671).

E nel caso di specie indubbiamente si configura l'interesse strumentale all'annullamento dell'intera procedura concorsuale, in quanto tale risultato riesce a garantire alla ricorrente la possibilità di aspirare, per il tramite della riedizione del potere autoritativo, al conseguimento del bene della vita ingiustamente frustrato dall'azione amministrativa.

A differenza di quanto sostenuto dalla controinteressata, i vizi dedotti in gravame manifestano un'immediata lesività per la posizione della ricorrente, giacché, estendendosi a tutto l'impianto concorsuale, sono necessariamente destinati a riverberarsi sull'esito sfavorevole del procedimento di selezione. Né è corretto argomentare che la ricorrente tenda inammissibilmente ad ottenere il soddisfacimento di "una mera aspettativa di fatto", atteso che il vantaggio pratico e concreto che è alla base dell'interesse ad agire può anche consistere in un'aspettativa di fatto od in un interesse morale, purché tali situazioni, normalmente irrilevanti per il diritto, siano qualificate dall'essere imputate a soggetti già incisi e lesi dal potere amministrativo, e

quindi collocati in posizione differenziata rispetto agli altri consociati (in tal senso T.A.R. Lazio, Sez. I, 17 gennaio 2005 n. 320).

Palese è la qualificazione dell'aspettativa detenuta dalla ricorrente, la quale si lamenta dell'esito sfavorevole di una procedura concorsuale a cui ha preso parte.

Appurata la sussistenza dell'interesse ad agire, il Collegio si sofferma a vagliare le opposte eccezioni di tardività, distinguendo quelle rivolte contro il bando di concorso, sollevate dall'amministrazione resistente e dalla controinteressata, da quelle dirette avverso alcuni atti della procedura concorsuale, sollevate solo dalla controinteressata e finalizzate in particolare a paralizzare l'impugnativa dei seguenti: a) la delibera di Giunta Municipale n. 393 del 1° ottobre 2002, di nomina della commissione esaminatrice; b) il verbale della commissione esaminatrice del 14 marzo 2003, di individuazione dei criteri di valutazione dei titoli; c) la delibera di Giunta Municipale n. 423 del 31 luglio 2003, di nomina del membro aggregato della commissione esperto in materie giuridiche.

In dettaglio, si eccepisce *in primis* che eventuali vizi di legittimità del bando di concorso dovevano essere autonomamente fatti valere nel rispetto del termine di 60 giorni dalla sua pubblicazione, avvenuta il 15 febbraio 2002, e non a distanza di oltre due anni, come è avvenuto nel caso di specie.

L'eccezione è infondata.

Il Collegio, conformemente all'insegnamento dell'Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato n. 1 del 29 gennaio 2003, esclude che in tema di procedure concorsuali debbano essere tempestivamente impuginate le clausole del bando che non incidano direttamente ed immediatamente

sull'interesse del soggetto a partecipare al concorso, determinando per il medesimo un immediato arresto procedimentale, e ritiene, pertanto, che debbano essere sottoposte ad impugnazione differita, unitamente all'atto applicativo autonomamente lesivo od a quello conclusivo del procedimento, tutte quelle clausole che si riferiscano alle modalità di valutazione dei candidati, alla composizione ed alle prerogative della commissione esaminatrice, nonché, in genere, alle modalità di svolgimento del concorso.

Nel caso di specie, come meglio emergerà nel prosieguo della trattazione, le lamentele formulate nei confronti del bando non attengono ai requisiti di partecipazione (avendo tra l'altro la ricorrente partecipato utilmente al concorso), ma alla procedura di espletamento delle prove d'esame e, quindi, correttamente la ricorrente ha impugnato il bando insieme al provvedimento finale di presa d'atto della graduatoria e di nomina della vincitrice.

Ugualmente destituite di fondamento sono le ulteriori censure di tardività, rivolte verso atti interni della procedura concorsuale, che, a parere della controinteressata, dovevano essere tempestivamente impugnati con decorrenza dalla loro pubblicazione o, comunque, dalla loro effettiva conoscenza, avvenuta da parte della ricorrente in sede di espletamento delle prove selettive.

Il Collegio osserva che è principio pacifico in giurisprudenza che non sono autonomamente impugnabili gli atti endoprocedimentali privi di efficacia esterna, come quelli richiamati, atteso che i relativi vizi degli stessi si riverberano in ogni caso sul provvedimento finale, nei cui esclusivi confronti è ammissibile l'impugnativa.

Respinte le eccezioni di carattere processuale, il ricorso può essere

scrutinato nel merito.

Con il primo motivo di gravame, che è l'unico a riguardare anche il bando di concorso, la ricorrente, lamentando che le prove concorsuali, sia scritte che orali, si sarebbero svolte su tematiche della museologia archeologica ed antropologica anziché, come prescritto dal bando, su quelle della museologia scientifico-naturalistica, deduce in via alternativa l'illegittimità di quest'ultimo, in quanto contrastante "con la reale volontà della amministrazione di richiedere la selezione di un candidato esperto nella materia archeologico-culturale", o delle stesse prove d'esame, in quanto afferenti ad una materia diversa da quella indicata nel bando.

In particolare, l'illegittimità del bando sarebbe conclamata dalla circostanza che la volontà dell'amministrazione si sarebbe indirizzata sin da subito verso la scelta di un soggetto competente in museologia archeologica ed antropologica, come risulterebbe dalla caratura professionale dei tre commissari nominati dal Comune, tutti esperti di archeologia, e dalle dichiarazioni rese dal Sindaco in occasione della seduta di insediamento della commissione, nelle quali apparirebbe chiara l'intenzione di destinare il museo "dei Bretti" alla raccolta di reperti archeologici.

Tale censura non merita condivisione.

Il Collegio osserva che non è dimostrabile alcuna contraddittorietà del bando con l'effettiva volontà dell'amministrazione, dal momento che quest'ultima non risulta esteriorizzata in atti formali e che gli episodi sopra riportati si collocano temporalmente in un momento successivo all'emanazione della *lex specialis*.

Ma la prospettazione di parte ricorrente è sconfessata anche dal dato,

opportunamente eccepito dalla difesa della controinteressata, che nell'ambito della museologia scientifico-naturalistica rientra, a ben ragione, la branca della museologia archeologica ed antropologica, attesa l'ampia valenza dell'attributo "scientifico", volto ad attrarre nel suo seno ogni disciplina di studio che risponda a precisi canoni metodologici di ordine logico e pratico, e, quindi, anche la museologia archeologica ed antropologica, oltre, beninteso, a quella naturalistica.

Tale ultimo rilievo svuota di consistenza anche la censura dedotta in via alternativa, giacché non può essere assolutamente affermata l'inconferenza fra le prove concorsuali, asseritamente riguardanti la museologia archeologica ed antropologica, e le materie d'esame individuate dal bando.

Non essendo rinvenibili né nel corpo del gravame originario né nei motivi aggiunti altre possibili doglianze rivolte contro il bando di concorso, il Collegio deve dichiarare la sua esenzione da vizi e concentrarsi sul vaglio delle rimanenti censure, indirizzate nei confronti delle operazioni concorsuali e del provvedimento finale di approvazione della graduatoria.

Risultano, al riguardo pregnanti i motivi indicati ai punti 2, 8 e 10 della narrativa, dal cui accoglimento dipende la sopravvivenza dell'intera procedura concorsuale.

Con il motivo di cui al punto 2, parte ricorrente lamenta che la presidenza della commissione esaminatrice sarebbe stata illegittimamente conferita ad una dirigente della Sovrintendenza Archeologica di Reggio Calabria e non ad un dirigente comunale, come prescritto inderogabilmente dall'art. 107, comma 3 lett. a), del D.Lgs. n. 267 del 2000.

L'amministrazione comunale eccepisce che lo stesso art. 107 cit.,

autorizzerebbe “la deroga al principio di assegnazione delle attribuzioni dei dirigenti in presenza di una normativa speciale”, rappresentata nel caso di specie dal D.P.R. n. 487 del 1994.

Da parte sua, la controinteressata eccepisce, oltre al rilievo di cui sopra, che le speciali disposizioni derogatorie andrebbero identificate nell’art. 9 del D.P.R. cit., che nel prevedere che tutti i membri della commissione devono essere “tecnici esperti nelle materie oggetto del concorso”, consentirebbe espressamente “che possano far parte delle commissioni anche soggetti esterni all’Ente”; ne deriverebbe, ad avviso della medesima, che “nel caso in esame, non essendovi alcun “dirigente” esperto in museologia, l’Ente ha dovuto per forza di cose procedere alla nomina di un Presidente di commissione esterno”.

Il motivo è fondato.

Il Collegio sottolinea il valore imperativo della disposizione invocata dalla ricorrente, che radica la competenza a presiedere le commissioni di concorso degli enti locali esclusivamente in capo ai rispettivi dirigenti.

Al riguardo è illuminante il consolidato orientamento della massima magistratura amministrativa: *“L’ordinamento degli enti locali impone ai dirigenti di presiedere le commissioni di gara e di concorso assumendo la responsabilità delle relative procedure (art. 107, comma 3, lett. a) e b) del t.u. di cui al d.lg. n. 267 del 2000). La disposizione in parola, che si inserisce armonicamente in un ordinamento che tende ridurre i controlli formali da parte di soggetti interni ed esterni all’ente introducendo, all’opposto, forme di verifica dell’attività in cui sia solo il risultato della gestione ad essere valutato in termini di efficienza, rendimento e regolarità*

*amministrativa e contabile (...), impone, anziché esclude, che i dirigenti dei singoli settori siano responsabili del buon esito dell'azione amministrativa ad essi demandata e, quindi, siano titolari dei poteri amministrativi che nel corso dei vari procedimenti devono essere esplicati.*" (così Consiglio di Stato, Sez. V, 16 settembre 2004 n. 6029).

Tali argomenti resistono anche alle formulate eccezioni, che si fondano su un palese equivoco.

La vicenda trattata è riguardata da una normativa di carattere generale, il D.P.R. n. 487 del 1994, che detta la disciplina uniforme in materia di accesso e di selezioni nelle pubbliche amministrazioni, enti locali compresi, rispetto al quale, e non viceversa, si pone come normativa speciale sopravvenuta l'art. 107 del D.Lgs. n. 267 del 2000, che prescrive, come già rilevato, l'affidamento esclusivo della presidenza delle commissioni di concorso ai dirigenti interni degli enti locali.

Nell'ambito del citato D.P.R., e precisamente all'art. 9, comma 2 lett. a), è inserita una disposizione specificamente dedicata agli enti locali che così recita: *"Per gli enti locali territoriali la presidenza delle commissioni di concorsi può essere assunta anche da un dirigente della stessa amministrazione o di altro ente territoriale"*. Tale disposizione deve intendersi implicitamente abrogata per incompatibilità dal successivo art. 107, comma 3 lett. a), cit., il quale, invece, trasforma in obbligo la facoltà, riconosciuta nella predetta disposizione, di nominare come presidente di commissione un dirigente, imponendo, tra l'altro, che la scelta cada su soggetti interni all'amministrazione.

Ne deriva che attualmente, ferma restando la possibilità per tutte le

amministrazioni pubbliche di individuare, ai sensi dell'art. 9 del D.P.R. n. 487 del 1994, come presidente di commissione di concorso, un soggetto estraneo alle medesime, tale facoltà non è più concessa, ex art. 107 cit., agli enti locali territoriali, che devono necessariamente attingere, per tale incombenza, alla rosa dei dirigenti disponibili al proprio interno.

È corollario del ragionamento fatto che l'art. 107 cit., a mente del quale, al comma 4, *“le attribuzioni dei dirigenti, in applicazione del principio di cui all'articolo 1, comma 4, possono essere derogate soltanto espressamente e ad opera di specifiche disposizioni legislative”*, deve essere interpretato nel senso che una normativa derogatoria delle suddette attribuzioni in tanto può sussistere in quanto sia caratterizzata, ad un tempo, dall'essere speciale rispetto all'ordinamento degli enti locali (condividendone l'ambito di riferimento ma introducendo alcuni elementi di differenziazione) e dall'essere esplicita in ordine alla volontà di discostarsi dalla disciplina generale. Caratteristiche, queste, che non ricorrono assolutamente nel D.P.R. n. 487 del 1994.

Né tanto meno può sostenersi che, mancando tra i dirigenti comunali, un esperto in museologia, l'amministrazione sia stata costretta a ricorrere alla nomina di un presidente esterno, esperto nella materia.

Infatti, come si deduce dalla lettura sistematica dell'art. 9 del D.P.R. cit., ed in particolare delle lettere a), b) e c) del comma 2, la qualità di esperto è espressamente richiesta per i membri *a latere* della commissione, svolgendo il presidente piuttosto una funzione di garanzia, di coordinamento e di impulso per il corretto e celere svolgimento delle operazioni concorsuali.

Con i motivi spiegati ai punti 8 e 10 della narrativa, parte ricorrente

denuncia, fra l'altro, che la commissione, in dispregio dell'art. 12, comma 1, del D.P.R. n. 487 del 1994, avrebbe effettuato l'esame dei candidati senza previamente fissare i criteri di valutazione delle prove concorsuali, sia scritte che orali.

Le parti avversarie eccepiscono che: a) la legge prescriverrebbe l'individuazione dei criteri di massima solo per la valutazione dei titoli e non anche per il giudizio sulle prove scritte ed orali, che è rimesso alla discrezionalità tecnica della commissione; b) gli elaborati scritti sarebbero stati corredati di un giudizio sintetico di supporto al punteggio numerico; c) comunque il voto numerico costituirebbe sufficiente valutazione delle prove concorsuali.

Anche tale censura è fondata.

Il Collegio osserva che dai verbali della commissione non emerge alcuna individuazione dei criteri di valutazione delle prove. Tale circostanza integra una grave violazione delle regole di trasparenza ed imparzialità che devono presiedere ad ogni procedura concorsuale, attesa la valenza imperativa dell'art. 12 cit., che impone espressamente la previa fissazione di criteri di massima anche per la valutazione delle prove d'esame, sia scritte sia orali (cfr. Consiglio di Stato, Sez. V, 30 aprile 2003 n. 2245 e 7 febbraio 2003 n. 648).

Infatti, il voto numerico integra di per sé la doverosa esternazione della motivazione del giudizio solo se trova fondamento in parametri predeterminati, dato che, in assenza dei medesimi, ogni valutazione risulterebbe arbitraria ed irrimediabilmente illegittima, anche in presenza di un eventuale giudizio sintetico od analitico di supporto al punteggio

numerico attribuito (cfr. T.A.R. Lazio Latina, 13 aprile 2005 n. 353).

Le argomentazioni ora svolte rendono irrilevanti le eccezioni *ex adverso* opposte.

In conclusione, la gravità dei vizi riscontrati inficia in maniera assorbente la validità di tutta la procedura concorsuale espletata e travolge tutti gli atti relativi alla stessa (tra cui anche la delibera di Giunta Municipale impugnata con i motivi aggiunti), unitamente al provvedimento finale e ad eccezione del bando, del quale non è stata dimostrata l'illegittimità.

In accoglimento parziale del presente gravame, deve quindi essere disposto l'annullamento degli atti inerenti alle operazioni concorsuali e della determinazione del Dirigente del Servizio Personale del 20 maggio 2004, registrata il 9 giugno 2004 al n. 756 del Registro Generale, avente ad oggetto "*Concorso pubblico, per titoli ed esami, per il conferimento del posto di direttore del museo civico "dei Bretti" – presa d'atto verbali della commissione esaminatrice e nomina vincitore*".

Restano assorbite le censure non esaminate e quelle proposte nell'atto per motivi aggiunti.

Considerata la natura della controversia, sussistono giusti motivi per la compensazione tra le parti delle spese e degli onorari di giudizio.

#### **P.Q.M.**

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Calabria, Sede di Catanzaro – Sezione Seconda, definitivamente pronunciando sul ricorso n. 1158/2004, meglio in epigrafe indicato, lo **accoglie** in parte e per l'effetto annulla gli atti inerenti alle operazioni concorsuali e la determinazione del Dirigente del Servizio Personale del 20 maggio 2004, registrata il 9 giugno 2004 al n. 756

del Registro Generale, avente ad oggetto “*Concorso pubblico, per titoli ed esami, per il conferimento del posto di direttore del museo civico “dei Bretti” – presa d’atto verbali della commissione esaminatrice e nomina vincitore*”. Dichiaro assorbite le censure proposte nell’atto per motivi aggiunti.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità Amministrativa.

Così deciso in Catanzaro nella Camera di Consiglio del 10 febbraio 2006.

IL GIUDICE EST.

IL PRESIDENTE

Depositata in Segreteria il 3 ottobre 2006